CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 158 (Codice penale militare di guerra)

Distruzione o sabotaggio di opere o altre cose militari

E' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni chiunque, nei luoghi in stato di guerra:

1° rimuove, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi, macchinari o altri ordegni di guerra, linee o apparecchi telegrafici, radiotelegrafici o telefonici e simili, ovvero lavori o altre opere di difesa militare, chiusure, recinti e simili, costruiti per uno scopo militare, o ad esso destinati;

2° getta o rende inservibili, in tutto o in parte, o deteriora le armi o le munizioni.

Si applica la pena di morte con degradazione, se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la reclusione militare da uno a dieci anni.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, non più in vigore dal 25 ottobre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Terzo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Terzo — Dei reati contro il servizio in guerra
Capo	X — Del danneggiamento di opere o altre cose militari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-158-distruzione-o-sabotaggio-di-opere-o-altre-cose-militari/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it